(Atti adottati a norma del titolo V del trattato sull'Unione europea)

POSIZIONE COMUNE

del 30 marzo 1998

definita dal Consiglio sulla base dell'articolo J.2 del trattato sull'Unione europea sul Ruanda

(98/252/PESC)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo J.2,

considerando che con la posizione comune 94/697/PESC del 24 ottobre 1994, adottata sulla base dell'articolo J.2 del trattato sull'Unione europea, il Consiglio ha definito gli obiettivi e le priorità dell'Unione europea nei confronti del Ruanda [1];

considerando che con l'azione comune 96/250/PESC del 25 marzo 1996, adottata dal Consiglio sulla base dell'articolo J.3 del trattato sull'Unione europea, è stato nominato un inviato speciale per la regione dei Grandi Laghi in Africa [2];

considerando che, alla luce degli sviluppi verificatisi in Ruanda dopo il 1994, la posizione comune 94/697/PESC necessita di un aggiornamento,

HA DEFINITO LA PRESENTE POSIZIONE COMUNE:

Articolo 1

Gli obiettivi e le priorità dell'Unione europea nelle sue relazioni con il Ruanda consistono nell'incoraggiare, stimolare e sostenere il processo, avviato dal governo ruandese, di:

— ripresa dopo il genocidio;

— promozione della riconciliazione nazionale, della ricostruzione e dello sviluppo, nonché della transizione verso la democrazia;

— protezione e promozione dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali.

Articolo 2

L'Unione europea dichiara che la responsabilità per i progressi in tali regioni spetta fondamentalmente al governo ruandese. Per sostenerne gli sforzi, l'Unione europea, anche tramite gli uffici del suo inviato speciale nella regione dei Grandi Laghi:

— cercherà le vie per contribuire ad arrestare il protrarsi di un conflitto dagli effetti destabilizzanti, sostenendo, tra l'altro, l'operato della Commissione d'indagine internazionale (Ruanda), ed a porre fine ad ogni violazione di diritti dell'uomo risultante da tale conflitto;

— incoraggerà e sosterrà gli sforzi del governo ruandese per proteggere e promuovere i diritti di tutti i ruandesi, anche mediante la stretta collaborazione con l'Operazione delle Nazioni Unite per i diritti dell'uomo in Ruanda;

— incoraggerà e sosterrà gli sforzi del governo ruandese per avviare la riconciliazione tra tutti i ruandesi, anche mediante il dialogo con i gruppi che rifiutano il ricorso alla violenza, in particolare in materia di suddivisione dei poteri e di protezione delle minoranze, in modo da rafforzare le istituzioni ed i processi democratici;

— incoraggerà e sosterrà gli sforzi del governo ruandese per migliorare il sistema giudiziario del paese e consegnare alla giustizia i responsabili di crimini contro l'umanità, compreso il genocidio;

[1] GU L 283 del 29.10.1994, pag. 1.
[2] GU L 87 del 4.4.1996, pag. 1.

— incoraggerà il governo ruandese a dar prova di estrema moderazione riguardo alla comminazione e all'applicazione della pena di morte, con l'obiettivo di una sua completa abolizione, nonché ad assolvere pienamente gli obblighi assunti in forza della convenzione internazionale sui diritti civili e politici e ad osservare altre disposizioni a livello internazionale in materia di pena di morte;

— continuerà a fornire il proprio appoggio all'operato del Tribunale internazionale di Arusha, rinnovando gli sforzi affinché tutti gli Stati consegnino a detto Tribunale quanti sono imputati di genocidio o di altre gravi violazioni del diritto umanitario internazionale;

— incoraggerà e sosterrà l'adozione, da parte del governo ruandese, di provvedimenti non detentivi nel caso di talune categorie di prigionieri a cui sono attribuite colpe minori nell'ambito di crimini contro l'umanità;

— incoraggerà e sosterrà gli sforzi da parte del governo ruandese al fine di facilitare la reintegrazione nella società ruandese degli scampati al genocidio, dei militari smobilitati e di tutti gli sfollati, anche mediante una stretta collaborazione con le organizzazioni internazionali competenti;

— incoraggerà il miglioramento delle condizioni di vita di tutti i ruandesi, in considerazione degli effetti deleteri che sulla stabilità politica hanno la povertà generalizzata e il sottosviluppo;

— incoraggerà il governo ruandese a adottare provvedimenti adeguati al fine di uniformarsi alla risoluzione dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite sulla sicurezza del personale unitario (52/167).

Articolo 3

Il Consiglio prende atto che la Commissione intende orientare il proprio operato verso il perseguimento degli obiettivi e delle priorità elencate nella presente posizione comune, se del caso, con provvedimenti pertinenti da parte della Comunità.

Articolo 4

Nell'applicare la presente posizione comune l'Unione europea opererà in stretta collaborazione con l'ONU, l'Organizzazione dell'unità africana ed altre organizzazioni interessate.

Articolo 5

L'applicazione della presente posizione comune sarà controllata periodicamente. La posizione comune sarà riesaminata entro 12 mesi.

Articolo 6

La presente posizione comune entra il vigore il giorno dell'adozione.

Articolo 7

La presente posizione comune è pubblicata nella Gazzetta ufficiale.

Fatto a Bruxelles, addì 30 marzo 1998.

Per il Consiglio

Il Presidente

M. BECKETT